

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

n. 14

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 26 settembre al 9 ottobre 2013)

### INDICE

COMPAGNA: sulla costruzione della stazione MUOS a Niscemi (Caltanissetta) (4-00269) (risp. DASSU', <i>vice ministro degli affari esteri</i> )	Pag. 181	(4-00176) (risp. GIOVANNINI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i> )	185
D'AMBROSIO LETTIERI: sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-00423) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	183	DI BIAGIO: sul diritto al lavoro delle persone disabili (4-00157) (risp. GIOVANNINI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i> )	189
DE PETRIS: sui requisiti di pensionamento dei dipendenti di Ferrovie dello Stato Spa		PEZZOPANE: sulla protesta del sindaco de L'Aquila il ritardo nell'erogazione dei fondi per la ricostruzione (4-00603) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	193

---

COMPAGNA. - *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* -  
Premesso che:

il programma Mobile user objective system (MUOS), gestito dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, ha previsto la creazione di un sistema di comunicazioni satellitari ad altissima frequenza e a banda stretta;

il sistema andrebbe ad integrare le forze navali, aeree e terrestri in movimento in qualsiasi parte del mondo ed avrebbe l'obiettivo di sostituire gli attuali sistemi satellitari;

si tratterebbe di un'opera strategica per l'Alleanza atlantica, che consentirebbe di migliorare le comunicazioni militari per sostenere le operazioni militari Usa e Nato in tutto il mondo;

questo progetto porterebbe alla realizzazione di un sistema di cui potrebbero servirsi anche le forze armate italiane;

una delle stazioni di terra previste dal progetto (la Naval radio transmitter facility, NRTF - è in fase di realizzazione in Sicilia, nei pressi di Niscemi (Caltanissetta), a circa 60 chilometri dalla base di Sigonella;

il 29 marzo 2013 l'amministrazione regionale siciliana ha revocato l'autorizzazione alla costruzione della stazione di terra, anche a seguito delle proteste da parte della popolazione locale, per il timore di conseguenze nocive alla salute dei cittadini;

il 20 aprile il Ministero della difesa ha presentato ricorso al Tar siciliano chiedendo l'annullamento della revoca e la condanna della Regione al risarcimento dei danni;

il Tribunale amministrativo regionale ha rinviato la propria decisione al 6 giugno 2013, in attesa del rapporto che l'Istituto superiore di sanità dovrà presentare entro il 31 maggio;

l'amministrazione USA ha fornito rassicurazioni sul rigoroso rispetto della legislazione in materia di sicurezza e salute,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quale impatto potrebbe avere sui rapporti di politica internazionale del nostro Paese la mancata realizzazione della stazione MUOS, in considerazione del suo rilevante impatto strategico;

se risulti quali danni causerebbe agli interessi geopolitici del nostro Paese l'eventuale decisione di non proseguire i lavori di costruzione dell'opera.

(4-00269)

(29 maggio 2013)

RISPOSTA. - Il Governo attribuisce la massima importanza alla cooperazione bilaterale con gli Stati Uniti anche in materia di difesa e sicurezza, nell'ambito della quale si inserisce anche il programma di comunicazione satellitare MUOS, di cui riconosce pienamente la rilevanza strategica.

In occasione della sessione di dialogo strategico svoltasi il 27 giugno 2013 a Roma, Italia e Stati Uniti hanno riaffermato la priorità del programma di comunicazione MUOS e il comune impegno a permettere la prosecuzione della sua realizzazione, nel rispetto delle procedure operative concordate e delle normative sulla tutela della salute, anche grazie alla *public diplomacy* efficacemente attuata.

Nel mese di luglio l'Istituto superiore di sanità ha ultimato uno studio che ha confermato la compatibilità delle emissioni radio previste con la normativa vigente al riguardo. Da parte sia statunitense che italiana è stata quindi riaffermata la priorità che riveste il programma e la necessità di proseguire la stretta collaborazione stabilita al più alto livello di governo con le autorità USA, sia diplomatiche che militari, per accompagnare la ripresa dei lavori necessari per il suo completamento, che ha avuto luogo a partire dall'inizio di agosto.

La questione MUOS è stata più volte sollevata da parte USA. La sospensione della sua realizzazione aveva suscitato comprensibili preoccupazioni, in particolare al Pentagono, per i conseguenti maggiori costi e per la complessiva rilevanza operativa del programma. Sia l'ambasciata che il consolato generale USA di Napoli, territorialmente competente, hanno ripetutamente confermato la volontà statunitense di garantire la piena conformità dell'installazione alle normative ambientali.

È certo che i rapporti bilaterali fra Italia e Stati Uniti rimangono e rimarranno saldi, forti anche della comune appartenenza all'Alleanza atlantica e della consolidata unità d'intenti a fronte delle numerose aree di crisi

che vedono un impegno comune. Non si dubita che gli sforzi in atto per contemporaneamente il completamento del programma MUOS con il diritto a manifestare da parte di chi è contrario alla realizzazione dell'opera permetteranno di trovare una soluzione che soddisfi gli interessi strategici del nostro Paese e degli Stati Uniti rispettando, allo stesso tempo il diritto alla salute della popolazione locale tutelato dal rispetto della normativa vigente.

*Il Vice ministro degli affari esteri*

DASSU'

(1° ottobre 2013)

---

D'AMBROSIO LETTIERI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attivo dal 1939, svolge compiti di grande rilievo per l'incolumità delle persone e per l'integrità dei beni intervenendo in occasione di incendi, di rilascio incontrollato di energia e in caso di improvvisi crolli strutturali, di frane, di piene e in caso di ogni altra calamità;

in particolare ai vigili del fuoco sono demandate tutte le mansioni di prevenzione incendi, soccorso pubblico e difesa civile oltre a tutte quelle mansioni previste dalle leggi e dai regolamenti secondo quanto sancito dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

gli uomini che vestono la divisa dei vigili del fuoco si dedicano allo svolgimento del proprio lavoro con dedizione spesso mettendo in pericolo la stessa vita;

la particolare congiuntura socioeconomica che sta attraversando l'Italia ha condizionato fortemente anche lo sviluppo e l'evoluzione del Corpo stesso impedendo quelle trasformazioni che avrebbero dovuto essere poste in essere per rendere l'azione dei vigili del fuoco sempre più efficace ed efficiente, al passo con i mutamenti della società in cui operano;

premessi, inoltre, che:

le restrizioni imposte dalla *spending review* non hanno consentito, in particolare, di garantire al Corpo le risorse necessarie per gestire decorosamente le sedi e per i mezzi di servizio nonché per una continua formazione professionale;

le medesime restrizioni della *spending review* e le limitazioni imposte dal *turnover* fissato al limite del 20 per cento hanno, inoltre, ulteriormente impoverito il già carente organico dei vigili del fuoco;

considerato che:

i vigili del fuoco non godono dei medesimi trattamenti economici riservati agli altri Corpi dello Stato;

le attività lavorative poste in essere dai vigili del fuoco sono assai specifiche e peculiari e dovrebbero, ad avviso dell'interrogante, essere inserite fra le categorie dei lavori usuranti,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare al Corpo dei vigili del fuoco un rapido ripianamento dell'organico già carente da tempo;

se ritenga opportuno istituire un "fondo di emergenza" per consentire ai vigili di poter essere immediatamente rimborsati delle spese sostenute nelle emergenze;

se e quali iniziative intenda porre in essere al fine di garantire un'adeguata funzionalità del Corpo assicurando un servizio al passo con i tempi a tutti i cittadini e, nel contempo, consentendo a tutte le persone che ne fanno parte un'appropriata valorizzazione.

(4-00423)

(25 giugno 2013)

RISPOSTA. - Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinato nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, assicura la fondamentale missione del soccorso pubblico, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni e dell'ambiente.

Un sommario bilancio annuale delle attività svolte dal personale del Corpo rende, con immediata evidenza e in termini oggettivamente riscontrabili, la fondamentale risposta che i Vigili del fuoco offrono alle esigenze di tutela dell'intera comunità nazionale: oltre 800.000 interventi di soccorso (più di 2.000 al giorno), di cui il 33 per cento per incendio; oltre 134.000 esami progetto e sopralluoghi per il rilascio del certificato di pre-

venzione incendi; oltre 50 servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo.

Le manovre di finanza pubblica attuate nelle ultime Legislature hanno, come è noto, determinato decurtazioni percentuali degli stanziamenti ordinari di bilancio.

A causa delle ripetute riduzioni dei fondi disponibili è stato, pertanto, necessario adottare misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, che hanno riguardato particolarmente le spese per la retribuzione del personale volontario, per i mezzi, per le locazioni passive, per gli accertamenti sanitari e per la formazione.

Nonostante l'attuale contingenza economica si segnalano alcune iniziative finalizzate a definire l'adozione di specifiche misure al fine di garantire il miglioramento della qualità dei servizi resi in un'ottica di semplificazione e di snellimento delle procedure amministrative e di ottimizzazione dell'uso delle risorse.

Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza in genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" ha previsto, all'articolo 11, l'istituzione di un fondo per l'anticipazione delle spese sostenute in occasione di interventi in emergenze di protezione civile, dotato di uno stanziamento iniziale di 15 milioni di euro. Il fondo verrà, di volta in volta, ripristinato con le risorse rimborsate al Corpo nazionale per le spese sostenute in occasione delle emergenze.

Per quanto concerne l'organico, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", ha previsto, all'articolo 8, l'incremento delle dotazioni organiche del Corpo. La norma consente di potenziare l'organico nella qualifica iniziale di Vigile del fuoco di 1.000 unità attingendo dalle risorse già assegnate al Dipartimento per il richiamo del personale volontario. Le relative assunzioni saranno effettuate ricorrendo al 50 per cento alla graduatoria dell'ultimo concorso pubblico bandito e per il 50 per cento alla graduatoria dell'ultima procedura di stabilizzazione riservata al personale volontario.

È infine garantita la prosecuzione delle procedure di copertura del *turnover* mediante ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 dell'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

BOCCI

(4 ottobre 2013)

---

DE PETRIS. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il programma di Governo prevede la revisione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la cosiddetta legge Fornero;

a giudizio dell'interrogante una delle più evidenti ingiustizie contenute nel provvedimento, riguarda i ferrovieri impegnati in attività di esercizio, vale a dire macchinisti, capi treno, manovratori, formatori, personale delle navi traghetto;

i requisiti particolari per l'accesso alla pensione di vecchiaia da parte di costoro, prima dell'entrata in vigore della legge Fornero, derivavano dalla gravosità delle mansioni espletate a bordo dei treni, delle navi o negli scali ferroviari, con orari in turni non cadenzati ed articolati nell'intero arco dell'anno, con frequente esposizione alle condizioni atmosferiche ed impegnati in operazioni particolarmente faticose e disagiate ed è stata questa specifica situazione previdenziale a determinare, a suo tempo, l'esclusione dai trattamenti previsti per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti disciplinati dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, e dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in ultimo, modificata dal comma 17 dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

i lavoratori in questione operano in attività inerenti alla sicurezza del trasporto ferroviario, motivo per il quale il controllo della loro integrità ed efficienza psicofisica è sottoposta a rigidi protocolli sanitari attraverso visite mediche periodiche di revisione, previste dal decreto del Ministro dei trasporti del 23 febbraio 1999, n. 88, che si intensificano con l'avanzare dell'età causando, con l'innalzamento dell'età pensionabile sicuri incrementi dei casi di inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie. È, dunque, di tutta evidenza la stretta relazione tra la piena capacità lavorativa di chi opera e le garanzie di sicurezza nel servizio di trasporto di cose e persone;

la circolare Inps n.35 del 14 marzo 2012 ha confermato i limiti di età previgenti alla riforma ai lavoratori iscritti al soppresso fondo di previdenza per il personale addetto ai servizi pubblici di trasporto che rivestano la qualifica di personale viaggiante e ha, inspiegabilmente, modificato i limiti per il personale del fondo speciale dipendente dalle Ferrovie dello Stato italiane SpA. La salvaguardia dei limiti di entrambi i fondi pensione erano stati confermati da tutti gli interventi legislativi, in particolare dal decreto legislativo n. 503 del 1992 e dalla legge n. 335 del 1995;

considerato inoltre che, dal punto di vista previdenziale, si va consolidando una tendenza che punta alla costituzione di imprese integrate gomma-ferro in una logica di bacino unico di trasporto ed è quantomeno singolare che lavoratori dello stesso settore, che sottostanno allo stesso contratto nazionale mobilità che comprende i lavoratori del trasporto pubblico locale e del ferro non debbano avere eguali regole economiche, normative e per l'appunto pensionistiche,

si chiede di sapere se non si ritenga che, in sede di modifica del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, si possa prevedere un intervento che sani un'evidente lacuna legislativa ripristinando i limiti di età previgenti all'entrata in vigore ovvero se non si possa prevedere la salvaguardia dei requisiti di pensionamento fino al raggiungimento dei limiti previsti per il personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, così ripristinando quanto in precedenza disciplinato dal decreto legislativo n. 503 del 1992 e dalla legge n. 335 del 1995.

(4-00176)

(15 maggio 2013)

RISPOSTA. - Il Fondo pensioni del personale di Ferrovie dello Stato SpA è stato istituito presso la stessa azienda con la legge 9 luglio 1908, n. 418, quale forma di previdenza esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria, e, successivamente, trasferito all'INPS (dal 1° aprile 2000) per effetto dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il Fondo assicura i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, nonché gli ex dipendenti trasferiti ad altre amministrazioni che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione al Fondo.

In base alla disciplina previgente, i requisiti anagrafici di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia risultavano distinti per profili professionali e fissati precisamente in 58, 60 o 62 anni di età per il personale "viaggiante" e di "macchina", e in 65 o 66 anni di età per il restante personale, mentre il requisito di anzianità di servizio era fissato, a seconda dell'attività svolta, in 25 a 30 anni.

Per le qualifiche professionali che conseguivano il trattamento pensionistico a 58 o 60 anni erano, inoltre, previsti aumenti di valutazione del servizio ferroviario prestato, attribuiti ai fini del calcolo della quota retributiva di pensione, in misura pari, rispettivamente, ad un decimo o un dodicesimo (articolo 217, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973).



L'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (decreto "salva Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha modificato i requisiti minimi di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, estendendo, come previsto al comma 18, le nuove disposizioni relative all'accesso alle prestazioni pensionistiche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale FS. Tale comma recita: "Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti ai Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".

La richiesta contenuta nell'interrogazione, nel ripristinare la disciplina antecedente all'intervento riformatore operato tramite l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, riconsidererebbe in modo sostanziale lo spirito essenziale della riforma pensionistica varata di recente, con conseguente sviluppo di oneri finanziari particolarmente ingenti, come segnalato dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero.

Al riguardo appare opportuno segnalare che è attualmente all'esame della XI Commissione permanente della Camera dei deputati l'Atto Camera 224, recante Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico volto ad introdurre sostanziali modifiche ai requisiti di accesso e al trattamento pensionistico previsti dalla legislazione attualmente vigente.

Tra le modifiche proposte, vi è anche l'assoggettamento al processo di armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione dei lavoratori iscritti al Fondo speciale Ferrovie dello Stato italiane SpA come previsto dal comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge "salva Italia".

Per completezza, si rammenta, altresì, che solo il personale di "macchina" e "viaggiante" che svolge attività lavorativa in orario notturno può usufruire dei benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 ("Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183"). Tale provvedimento, infatti, trova applicazione nei confronti dei lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"): lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le ore 5 del mattino per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per i lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, oppure 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009. Al di

fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le ore 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

La concessione del beneficio è, comunque, subordinata alla dimostrazione di un periodo minimo di permanenza lavorativa all'interno dell'attività usurante, pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017 e almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Ciò posto, tenuto conto che il decreto legislativo n. 67 del 2011 trova esplicita applicazione nei confronti dei conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo su ruota, analoghe finalità di tutela potrebbero eventualmente suggerire, per ovviare ad eventuali censure per disparità di trattamento, l'estensione della normativa in materia di lavoro "usurante", attraverso un mirato intervento normativo di rango primario e tenuti comunque presenti gli accennati profili di ordine finanziario, anche al personale macchinista di Ferrovie dello Stato SpA.

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GIOVANNINI

(3 ottobre 2013)

---

DI BIAGIO. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -  
Premesso che:

la direttiva 2000/78/CE del Consiglio d'Europa del 27 novembre 2000 stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro finalizzata alla lotta delle discriminazioni "per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento" (art. 1), annoverando tra i motivi dell'eventuale discriminazione la condizione di *handicap*;

in particolare l'art. 2, lettera *ii*), prevede che "nel caso di persone portatrici di un particolare *handicap*, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi";

la direttiva chiarisce inoltre, all'art. 5, che "Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili";

la normativa manifesta una chiara volontà di presa in carico della disabilità da parte degli Stati membri, al fine di garantire un pieno inserimento delle persone portatrici di *handicap* nell'universo lavorativo. Un inserimento valutato e definito anche sulla base delle capacità e delle competenze dell'aspirante lavoratore, finalizzato a consentirgli di mettere in campo la propria professionalità in quei tanti ambiti nei quali la sua disabilità non costituisca un oggettivo impedimento definitivo;

su questo versante l'Italia si trova decisamente in ritardo rispetto agli altri Paesi europei, fatto questo che ha motivato già nel 2006 l'apertura, da parte della Commissione Ue, di una procedura d'infrazione per il mancato recepimento della direttiva;

infatti, per quanto la legge n. 68 del 1999 sul diritto all'impiego dei disabili preveda l'obbligo per le aziende di riservare una quota parte di assunzioni per lavoratori portatori di *handicap*, la medesima normativa può essere aggirata da parte dei datori di lavoro stessi tramite il pagamento di un'ammenda relativamente irrisoria;

inoltre la legge sembrerebbe carente anche sul versante della formazione e della crescita professionale dei lavoratori interessati, esplicitamente prevista dall'art. 5 della direttiva europea, nonché sul versante degli eventuali percorsi valutativi finalizzati ad individuare le capacità e le professionalità del lavoratore e a coniugarle, in un opportuno orientamento, con le esigenze delle società e dei datori di lavoro;

in merito alle forti criticità derivanti da questa situazione deficitaria del nostro Paese sul versante normativo, le cui conseguenze socio-occupazionali sono state ulteriormente aggravate dalla forte crisi economica, sono stati presentati numerosi atti di sindacato ispettivo nel corso della XVI Legislatura, anche a seguito della vicenda che ha interessato il signor Lorenzo Torto, portatore di *handicap* dalla nascita, che recentemente ha inteso interpellare la stessa Commissione europea, facendosi portavoce di una petizione per il diritto all'occupazione dei disabili, per segnalarne la totale mancanza, di fatto, in Italia;

la vicenda ha contribuito a mettere ulteriormente in evidenza la grave situazione italiana che vede 750.000 persone disabili iscritte nelle liste di collocamento obbligatorio, di cui l'80 per cento si trova di fatto a cercare lavoro senza trovarlo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto evidenziato in premessa;

quali iniziative, anche di natura normativa, intenda adottare al fine di porre rimedio a tali criticità, per garantire che le persone portatrici di *handicap* vedano riconosciuto il proprio diritto al lavoro e per contribuire a diffondere una cultura di valorizzazione, formazione e crescita professionale del lavoratore in capo alle aziende, che sappia tutelare adeguatamente la disabilità.

(4-00157)

(14 maggio 2013)

RISPOSTA. - La direttiva del Consiglio d'Europa 2000/78/CE del 27 novembre 2000 stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Essa è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 216 del 2003 che all'art. 3 dispone che il principio di parità di trattamento, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di *handicap*, di età e di orientamento sessuale, si applica a tutte le persone nel settore sia pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale con specifico riferimento ad alcune aree, quali: accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

Inoltre, la legge n. 68 del 1999 disciplina il collocamento delle persone disabili al lavoro promuovendone l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Ciò premesso, è noto che la Commissione europea ha chiesto all'Italia di dare piena ed effettiva applicazione alla direttiva 2000/78/CE per consentire alle persone disabili un reale accesso al mondo del lavoro.

Al fine della promozione di una piena integrazione delle persone con ogni tipo di disabilità, con la legge n. 18 del 2009, è stata ratificata la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che, all'art. 33, comma 1, prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Nell'ambito dei compiti attribuiti all'Osservatorio, l'organismo ha concluso il processo relativo alla predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale.

Il programma si articola in 7 linee di intervento, e per ogni intervento è individuato un obiettivo e il tipo di azione necessaria a conseguirlo.

In particolare, la seconda linea di intervento è specificamente dedicata al tema del lavoro e dell'occupazione.

Il programma parte dalla situazione che emerge dalla VI relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999, a cura del Ministero.

L'obiettivo che viene indicato dal programma è quello di favorire il *mainstreaming* della disabilità all'interno delle politiche generali per il lavoro e nella raccolta dati, nonché aggiornare la legislazione in vigore e renderla più efficace nell'offrire occasioni di lavoro, in particolare attraverso un miglior funzionamento del collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999.

Le azioni richiamate nel programma, da attuare nell'ambito della legislazione vigente, "risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria".

Da ultimo, si segnala che il Governo ha recentemente tenuto conto delle esigenze segnalate dall'interrogante nell'ambito dell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 76 del 2013 ("decreto lavoro-IVA"), di recente approvato in prima lettura dal Senato.

In particolare, si segnala che, nel corso dell'*iter* di conversione, è stato aggiunto un nuovo comma nell'ambito dell'articolo 9, il quale così recita: "Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia dalla legge 3 marzo 1999, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di

lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

La disposizione è finalizzata a far fronte agli obblighi rinvenienti dalla recente sentenza con cui la Corte di giustizia della UE ha sancito che la Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE, la quale stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (sentenza del 4 luglio 2013, in causa C-312/1 1).

L'adozione di tali misure di adempimento si rende necessaria anche al fine di prevenire il rischio di irrogazione a carico dell'Italia di pesanti sanzioni pecuniarie per il caso di mancata ottemperanza agli obblighi rinvenienti dalla sentenza.

In tal modo, il Governo, oltre a realizzare un atto reso necessario dalla cogenza del diritto comunitario, ha certamente compiuto un importante passo in avanti nella direzione (indicata dall'interrogante) del pieno inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GIOVANNINI

(3 ottobre 2013)

---

PEZZOPANE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 6 maggio 2013 nel corso di una conferenza stampa il Sindaco de L'Aquila Massimo Cialente, in segno di protesta per il ritardo nell'erogazione dei fondi finalizzati alla ricostruzione *post* terremoto, ha annunciato che avrebbe restituito la fascia tricolore di sindaco e ordinato di rimuovere dagli uffici comunali la bandiera nazionale italiana esposta;

la sera stessa il sindaco Cialente ha fatto recapitare la fascia tricolore alla Presidenza della Repubblica e ordinato ad una squadra di operai dell'ente di rimuovere le bandiere tricolori da tutti gli edifici comunali, scuole comprese;

a seguito di tale iniziativa, il prefetto de L'Aquila, Alecci, con un decreto dell'8 maggio 2013 (prot n. 16401/Area2/2013/4W) ha diffidato

formalmente il sindaco Cialente invitandolo a porre termine con immediatezza alla sua azione di protesta, disponendo l'immediata ricollocazione della bandiera nazionale sugli edifici pubblici del Comune ed all'acquisizione della fascia tricolore; nel decreto il prefetto afferma che «la condotta del Sindaco mette a rischio il tranquillo ed ordinato svolgersi dei rapporti interni alla Comunità locale, creando potenziali turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica» e che «l'eventuale persistenza della condotta posta in essere sarà oggetto di valutazione per la rimozione dalla carica di Sindaco»;

con lettera dell'8 maggio indirizzata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, della giustizia, per la coesione territoriale e per gli affari regionali ed autonomie e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Patroni Griffi, il sindaco Cialente replicava con fermezza e decisione respingendo la diffida e il decreto;

il Consiglio comunale de L'Aquila nella seduta del 9 maggio, recependo anche quanto sostenuto dalla Giunta comunale, approvava un ordine del giorno in cui manifestava la volontà di non voler recedere dalla protesta iniziata dal sindaco, impegnando al contempo il primo cittadino a non ricollocare le bandiere tricolori sugli edifici pubblici del Comune e a non indossare la fascia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e come valuti il provvedimento assunto nei confronti del sindaco Cialente dal prefetto Francesco Alecci;

in particolare, se ritenga che un provvedimento di siffatta portata possa essere adottato nei confronti di un sindaco che con coraggio e determinazione si fa interprete della disperazione di una città e di un territorio che le istituzioni trascurano a giudizio dell'interrogante in modo inaccettabile, facendo eccessivo affidamento sulla dignità, sulla compostezza e sul forte senso di responsabilità, qualità tipiche del popolo abruzzese.

(4-00603)

(23 luglio 2013)

RISPOSTA. - In base all'articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che ripropone la previsione di cui all'articolo 36, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla.

La circolare ministeriale, prot. 15900/1BIS/9, n. 5/98 del 4 novembre 1998, indirizzata ai prefetti nel vigore della legge n. 142, del 1990, ha evidenziato che "l'uso della fascia tricolore da parte del soggetto che rappresenta la comunità locale si caratterizza per il suo alto valore simbolico (...) l'alto ruolo istituzionale svolto dal sindaco impone, pertanto, un uso corretto e conveniente della fascia tricolore"; "va tenuto presente, a tal fine, che l'art. 54 della Carta Costituzionale, nell'imporre a tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica, statuisce per gli amministratori l'ulteriore dovere di adempiere con disciplina ed onore le funzioni pubbliche ad essi affidate".

La circolare, inoltre, evidenzia come il sistema delle autonomie trovi un limite nella propria autodeterminazione "entro la cornice, ben definita, di un ordinamento generale che, originario e sovrano, determina i caratteri peculiari ed il modo di essere di tutti i soggetti che in esso si trovano a coesistere e a operare".

Si ritiene, quindi, che il provvedimento del prefetto de L'Aquila debba essere valutato nell'ambito di tale cornice normativa e prassi amministrativa.

Si rileva, peraltro, che le iniziative di protesta a suo tempo avviate dal sindaco Cialente per sensibilizzare il Governo sulla questione della ricostruzione *post* sisma sono cessate a seguito dell'approvazione di alcune disposizioni che hanno previsto erogazioni per finanziare gli interventi di ricostruzione. Pertanto, egli ha ripreso ad indossare la fascia tricolore e ha dato disposizione ai competenti uffici comunali affinché la bandiera italiana venisse riposizionata su tutti gli edifici pubblici cittadini dai quali in precedenza era stata rimossa.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

BOCCI

(4 ottobre 2013)

---